



**REGOLAMENTO  
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI  
PROFESSIONISTI  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 18 dicembre 2017)

***Articolo 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto camerale, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta provinciale dei liberi professionisti.

***Articolo 2 – Funzionamento della Consulta***

1. La Consulta è convocata dal Segretario Generale della Camera di commercio, presso la sede camerale, con un preavviso di 10 giorni e con indicazione dei temi posti all'ordine del giorno.
2. Le riunioni della Consulta sono validamente costituite:
  - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti;
  - in seconda convocazione, anche nella stessa data della prima convocazione ma in orario diverso, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
3. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal Segretario Generale della Camera di commercio di Sondrio, che redige e sottoscrive il verbale.
4. Il verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.

***Articolo 3 - Designazione del rappresentante degli Ordini e Collegi professionali nel Consiglio della Camera di Commercio***

1. La designazione del rappresentante di cui all'articolo 10 comma 6 della Legge 580/93 e s.m.i. avviene con votazione a scrutinio segreto.
2. La Consulta effettua la predetta designazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità fra due o più candidati, si procede con sorteggio fra i medesimi.
3. Il Segretario Generale della Camera di commercio comunica al Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla richiesta, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

***Articolo 4 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte***

1. Su richiesta del Consiglio o della Giunta, la Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio di

Sondrio e, in particolare, in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

***Articolo 5 - Norma di rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Sondrio, le norme di legge generali.

***Articolo 6 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Sondrio.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

*firmato digitalmente*

IL VICEPRESIDENTE

(Marino Del Curto)

*firmato digitalmente*